

E' principio consolidato in giurisprudenza che la disciplina di gara ben può richiedere ai concorrenti requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza con riguardo alle specifiche esigenze imposte dall'oggetto dell'appalto, in modo da non limitare indebitamente l'accesso alla procedura delle imprese interessate. I più innovativi orientamenti della giurisprudenza ammettono che il requisito del fatturato globale o specifico possa raggiungere anche la soglia del doppio del prezzo fissato a base d'asta, senza che possa essere rinvenuta alcuna sproporzione fra grandezze. Ma se è vero, in conformità ad un diffuso indirizzo giurisprudenziale, che i requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere commisurati all'intero importo dell'appalto e non alle singole annualità, anche in ragione degli investimenti a cui potrebbe essere tenuta la ditta affidataria, è altrettanto vero che quando uno specifico requisito è richiesto con riferimento ad un periodo limitato di tempo, inferiore alla durata dell'appalto, tale requisito deve essere proporzionato all'importo dell'appalto come riparametrato in relazione al periodo di tempo più breve, al fine di impedire che possano irragionevolmente essere escluse dalla competizione imprese capaci di produrre potenzialmente fatturati in linea con le esigenze del servizio messo a gara.